

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0477/2007

21.12.2006

*

RELAZIONE

sulla proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un
Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la
Repubblica del Gabon
(COM(2006)0454 – C6-0303/2006 – 2006/0156(CNS))

Commissione per la pesca

Relatore: Stavros Arnautakis

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	8
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	11
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO	15
PROCEDURA	20

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon (COM(2006)0454 – COM(2006)0454 – C6-0303/2006 – 2006/0156(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2006)0454)¹,
 - visto l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma del trattato CE,
 - visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0303/2006),
 - visti l'articolo 51 e l'articolo 83, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo (A6-0477/2006),
1. approva la proposta di regolamento del Consiglio quale emendata e approva la conclusione dell'accordo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della repubblica del Gabon.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) La contropartita finanziaria della CE è utilizzata per lo sviluppo delle popolazioni costiere che dipendono dalla pesca e per la creazione di piccole industrie locali di congelamento e di trasformazione;

Emendamento 2

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis

Nel corso dell'ultimo anno del periodo di applicazione del protocollo e prima della conclusione di un eventuale nuovo accordo o dell'estensione del periodo di applicazione dell'accordo allegato al regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dell'accordo e sulle condizioni in base alle quali è stato attuato.

Motivazione

Il Parlamento e il Consiglio devono essere informati dalla Commissione sulla relazione di valutazione per l'accordo in questione. Soltanto in seguito si devono adottare misure per negoziare un nuovo accordo di pesca o estendere l'accordo vigente.

Emendamento 3
Articolo 3 ter (nuovo)

Articolo 3 ter

La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati del programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 7 del Protocollo.

Motivazione

Per valutare se la compensazione pagata dall'UE è adeguatamente giustificata e promuova in effetti l'uso sostenibile delle risorse della pesca nel Gabon, la Commissione deve riferire annualmente al Parlamento.

Emendamento 4
Articolo 3 quater (nuovo)

Articolo 3 quater

In base alla relazione presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 3 bis e previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, se del caso,

conferisce alla Commissione un mandato di negoziazione in vista dell'adozione di un nuovo protocollo.

Motivazione

Il Parlamento e il Consiglio potranno ottemperare ai rispettivi obblighi solo alla luce di una relazione di valutazione sull'attuazione dell'accordo di pesca.

Emendamento 5
Articolo 3 quinquies (nuovo)

Articolo 3 quinquies

La Commissione deve valutare ogni anno se gli Stati membri, i cui pescherecci operano nell'ambito del presente Protocollo, abbiano rispettato gli obblighi di relazione.

Motivazione

I pescherecci che non si conformano al requisito più basilare, riferire quanto hanno pescato, non devono usufruire del sostegno finanziario dell'UE.

MOTIVAZIONE

INTRODUZIONE

La proposta della Commissione per un accordo di partenariato pluriennale riguardante le relazioni con il Gabon nel settore della pesca, si basa sul principio della cooperazione reciproca ed è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di pesca sostenibile a un più ampio livello regionale. La proposta si inquadra nell'ambito dell'approccio partenariale relativo alla dimensione esterna della politica comune della pesca (PCP), è stata introdotta nel contesto della revisione della PCP nel 2002 e avviata nella comunicazione della Commissione relativa a un quadro integrato applicabile agli accordi di partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca¹.

Tale approccio, che prevede un sofisticato meccanismo applicabile al partenariato, è concepito in modo da garantire sia la tutela degli interessi della flotta comunitaria d'altura sia il rafforzamento delle condizioni favorevoli alle attività di pesca sostenibile nelle acque dei paesi partner interessati. La proposta è stata dapprima approvata dal Parlamento europeo, nella sua risoluzione dell'ottobre 2003, e quindi dal Consiglio, nelle sue conclusioni del giugno 2004.

Il nuovo accordo, dunque, supera il ristretto quadro commerciale del precedente accordo bilaterale per l'accesso alle acque gabonesi, e come afferma la Commissione, è destinato ad aprire un nuovo capitolo nella cooperazione fra l'Unione europea e il Gabon.

VALUTAZIONE DELL'ACCORDO

Il relatore intende esprimere il proprio consenso rispetto alla decisione della Commissione di ridurre le possibilità di pesca previste nell'accordo, sulla base di dati scientifici recenti riguardanti la situazione degli stock. Inoltre, occorre sottolineare l'importanza di aver introdotto, all'interno dell'accordo, la sorveglianza via satellite dei pescherecci, in special modo in relazione alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

Tuttavia, considerando che al Parlamento europeo non è stata offerta la possibilità di fungere da osservatore nella fase di preparazione o nel corso dei negoziati che hanno condotto all'accordo, è opportuno richiamare l'attenzione su una serie di lacune e ambiguità presenti nel protocollo, che non risultano coerenti con la politica comunitaria nel settore della pesca.

In relazione al Protocollo che fissa le possibilità di pesca e il corrispettivo finanziario previsti nell'accordo:

In concreto, l'articolo 3, "Cooperazione per una pesca responsabile - Riunione scientifica", stabilisce al paragrafo 4 soltanto i principi generali atti a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche e le conseguenze che potrebbero eventualmente derivare dalle attività delle navi comunitarie. Non compare, però, alcun riferimento all'ambiente naturale in cui si

¹ COM(2002)0637, C5-0070/2003.

svolgono le attività di pesca, alla qualità delle acque, al probabile inquinamento, presente nella regione, derivante dai prodotti petroliferi, al turbamento dell'ecosistema causato da altri fattori e alle conseguenze di tutto ciò sulle catture.

- All'articolo 7 "*Promozione di una pesca responsabile nelle acque del Gabon*", più precisamente al paragrafo 2 di tale articolo, che si basa sull'articolo 9 dell'accordo, si stabilisce che a tre mesi dall'entrata in vigore del protocollo sarà concordato un programma settoriale pluriennale finalizzato al raggiungimento di tre obiettivi principali:
 1. orientamenti, su base annuale e pluriennale;
 2. conseguimento degli obiettivi finalizzati alla promozione della pesca sostenibile;
 3. criteri di valutazione.

Nell'ambito specifico del suddetto articolo, pur considerando l'efficacia del quadro generale e dei principi fondamentali, si potrebbe sollevare la questione del perché non sono previste disposizioni per disciplinare la trasmissione delle informazioni alle autorità competenti degli Stati membri e al Parlamento europeo, così da permetterne la valutazione da parte di coloro che sono chiamati ad approvare l'accordo.

- In merito al controllo e alla valutazione dell'accordo, la scheda finanziaria legislativa indica una serie di rischi nella sua fase di attuazione, fra cui si cita la possibilità che:
 - gli importi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca e i canoni degli armatori non siano versati secondo quanto convenuto (frode)
 - le flotte straniere ignorino le licenze e gli altri controlli.

Tali questioni non sono affrontate nel protocollo, se si eccettuano dei vaghi riferimenti alla necessità di migliorare le attività di controllo marittimo, rafforzare il controllo via satellite, finanziare misure a favore dei pescatori locali, e così via.

Appare pertanto evidente che il documento generale lascia molti interrogativi insoluti.

1. Sono le competenti autorità marittime autorizzate a eseguire i controlli? Dispongono di mezzi adeguati e necessari in termini di strumenti, infrastrutture (ad esempio motoscafi, elicotteri, ecc.), personale, istruzione e capacità di reazione?
2. È noto che, a causa della flessibilità della legislazione gabonese, vi sono navi straniere non comunitarie, molte delle quali battenti bandiere di comodo, che svolgono attività di pesca all'interno della zona economica esclusiva del paese? Quali sono le misure concrete che la Commissione intende adottare per affrontare la situazione, nel momento in cui i pescatori europei sono obbligati a competere con pirati e criminali?
3. È possibile che il controllo via satellite determini dei risultati diretti, senza che questi vadano perduti nei labirinti della burocrazia?

4. A livello nazionale e regionale, quali sono i criteri e le priorità applicabili alla distribuzione degli aiuti concessi ai pescatori locali?

- Sebbene il protocollo vigente preveda la possibilità di pesca demersale per i gamberetti, non si è mai proceduto in tal senso, quantunque il Governo del Gabon abbia concesso licenze private alle navi europee per le stesse opportunità di pesca. Il nuovo accordo revoca tali opportunità, introducendo al contempo una clausola di esclusiva (articolo 1, paragrafo 3), che impedisce alle imbarcazioni battenti bandiere comunitarie di pescare nella zona economica esclusiva del Gabon oltre i termini dell'accordo. Si dovrebbe pertanto giungere alla conclusione che le imbarcazioni che pescano gamberetti in base delle licenze private saranno obbligate a interrompere le proprie attività a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo?
- La clausola di esclusiva non è contemplata all'articolo 3 dell'accordo, che stabilisce i principi fondamentali alla base dell'accordo stesso. L'unico riferimento è quello che figura all'articolo 1 del protocollo. Pertanto, la clausola diviene di natura secondaria, in particolare considerando che i termini del protocollo sono soggetti a revisione, mentre le disposizioni dell'accordo rimangono invariate nel tempo. Inoltre, non sono previste sanzioni concrete in caso di presenza parallela di licenze private, nonostante il divieto previsto dal protocollo.

CONCLUSIONI

Malgrado le questioni appena sollevate, il nuovo accordo, sotto molti punti di vista, introduce miglioramenti significativi rispetto al precedente e andrebbe pertanto approvato.

Tuttavia, il relatore ci tiene a sottolineare che la Commissione avrebbe ottenuto molto dal pieno coinvolgimento del Parlamento sia nell'iniziale fase preparatoria che nel corso dei negoziati. Come minimo, il Parlamento avrebbe dovuto essere informato in tempo della siglatura dell'accordo. È trascorso quasi un anno dal giorno in cui le due parti hanno siglato l'accordo, prima che il testo venisse trasmesso al Parlamento europeo.

- Si tratta di una situazione inaccettabile ed è auspicabile che il nuovo accordo interistituzionale attualmente in vigore riguardo agli accordi di pesca con i paesi terzi, possa impedire il ripetersi di tali situazioni, determinando per l'avvenire il miglioramento delle relazioni di lavoro.

12.12.2006

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon (COM(2006)0454 – C6-0303/2006 – 2006/0156(CNS))

Relatrice per parere: Helga Trüpel

BREVE MOTIVAZIONE

Quella all'esame è l'ultima di una serie di proposte presentate dalla Commissione nell'intento di convertire in "accordi *di partenariato* nel settore della pesca" gli attuali "accordi di pesca", che giungono a scadenza.

Il nuovo protocollo permetterà alla flotta tonniere dell'UE di accedere alle acque del Gabon per un periodo di sei anni a partire dal 3 dicembre 2005, alle condizioni seguenti:

	2006-2011	2001-2005
Tonniere con lenze e canne	24 (Spagna, Francia)	38 (Spagna, Francia)
Pescherecci con palangari di superficie	16 (Spagna, Portogallo)	26 (Spagna, Portogallo)
Pescherecci per traino (gamberetti, cefalopodi)	--	1.200 TSL (Spagna, Grecia)

Ciò rappresenta una riduzione dell'accesso pari a circa il 40% delle tonniere. Il volume del pescato che le flotte sono autorizzate a catturare subisce invece un leggero aumento passando da 10.500 a 11.000 tonnellate l'anno.

In cambio del diritto di pesca, l'UE verserà al governo del Gabon 860.000 euro l'anno, comprendenti una contropartita per il quantitativo di riferimento di 11.000 tonnellate di tonno l'anno e un importo specifico di 145.000 euro l'anno destinato a sostenere l'esecuzione di

iniziative nell'ambito della politica settoriale della pesca del Gabon. Rispetto al protocollo precedente ciò rappresenta una riduzione di - 1.262.500 euro l'anno.

Oltre alla contropartita comunitaria, gli armatori sono tenuti a pagare dei canoni che, sostiene la Commissione, potrebbero apportare al Gabon ulteriori 142.000 euro. In linea con l'impegno adottato di aumentare la partecipazione del settore al costo di tali accordi, i canoni che gli armatori devono pagare per ogni tonnellata di tonno sono stati aumentati da 25 a 35 euro.

Nei nuovi accordi di partenariato, una commissione mista elaborerà un programma pluriennale settoriale, stabilendo per ogni anno le modalità di utilizzo del 60% della contropartita finanziaria concessa al Gabon per lo sviluppo di una pesca sostenibile. Saranno definiti degli obiettivi e messe a punto delle procedure per valutare annualmente i risultati conseguiti. Tale nuovo approccio dovrebbe consentire di migliorare la gestione dell'accordo e, sempre che le informazioni siano rese pubbliche, la sua trasparenza. La commissione per i bilanci insiste per essere tenuta al corrente sulle valutazioni. Trattandosi di una novità, è prematuro sostenerne l'utilità e affermare se essa si tradurrà in una pesca più responsabile e più sostenibile nel Gabon. Tale aspetto dovrà essere seguito con attenzione.

Nella valutazione di alcuni accordi di pesca (p.es. Capo Verde, Costa d'Avorio, São Tomé e Príncipe), uno dei principali problemi ricorrenti è stata la mancanza di informazioni precise sulle catture. Se i pescherecci non adempiono a quella che è la principale responsabilità legata alla pesca è difficile comprendere per quale motivo debbano continuare a beneficiare di un sussidio o sostegno significativo dell'UE per la pesca in un paese terzo. Si propone pertanto un emendamento per impedire che i pescherecci che non trasmettono informazioni sulle catture continuino a ricevere licenze nell'ambito dell'accordo.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis

La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati del programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 7 del Protocollo.

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Motivazione

Per valutare se la compensazione pagata dall'UE è adeguatamente giustificata e promuova in effetti l'uso sostenibile delle risorse della pesca nel Gabon, la Commissione deve riferire annualmente al Parlamento.

Emendamento 2
Articolo 3 ter (nuovo)

Articolo 3 ter

La Commissione deve valutare ogni anno se gli Stati membri, i cui pescherecci operano nell'ambito del presente Protocollo, abbiano rispettato gli obblighi di relazione.

Motivazione

I pescherecci che non si conformano al requisito più basilare, riferire quanto hanno pescato, non devono usufruire del sostegno finanziario dell'UE.

Emendamento 3
Articolo 3 quater (nuovo)

Articolo 3 quater

Prima della scadenza del Protocollo e prima di iniziare nuovi negoziati per un possibile rinnovo, la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione ex-post del Protocollo, con un'analisi costi-benefici.

Motivazione

Una valutazione dell'attuale Protocollo è necessaria prima dell'inizio di nuovi negoziati al fine di conoscere quali eventuali modifiche debbano essere apportate ad un eventuale rinnovo.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon
Riferimenti	COM(2006)0454 – C6-0303/2006 – 2006/0156(CNS)
Commissione competente per il merito	PECH
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 28.9.2006
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula	
Relatore per parere Nomina	Helga Trüpel 4.9.2006
Relatore per parere sostituito	
Esame in commissione	11.12.2006
Approvazione	11.12.2006
Esito della votazione finale	+: 19 -: 0:
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Gérard Deprez, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Esko Seppänen, László Surján, Kyösti Virrankoski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Peter Šťastný
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...

5.10.2006

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione di un Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon (COM(2006)0454 – C6-0303/2006 – 2006/0156(CNS))

Relatrice per parere: Luisa Morgantini

BREVE MOTIVAZIONE

La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea e la politica comune della pesca devono essere coerenti, complementari e coordinate al fine di contribuire, nel complesso, alla riduzione della povertà e allo sviluppo sostenibile dei paesi coinvolti.

L'UE si è impegnata a garantire la sostenibilità delle attività di pesca su scala mondiale, come definita dal vertice di Johannesburg delle Nazioni Unite del 2002, preservando o ricostituendo le riserve alieutiche in vista di produrre una resa massima a lungo termine.

L'UE ha accettato il Codice di condotta per una pesca responsabile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

La presenza dell'UE in zone remote di pesca costituisce un obiettivo legittimo ed è bene non dimenticare che vanno tutelati gli interessi dell'Unione in materia di pesca pur difendendo gli interessi degli Stati in via di sviluppo firmatari di accordi.

È pertanto accolta favorevolmente la risoluzione dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE del 22 giugno 2006 sugli aspetti ambientali e sociali della pesca nei paesi in via di sviluppo, soprattutto laddove afferma che la protezione degli interessi dell'UE e dei paesi ACP nel settore della pesca deve essere coordinata, da un lato, con la gestione sostenibile delle risorse alieutiche in termini economici, sociali e ambientali e, dall'altro, con la sussistenza delle comunità costiere dipendenti dalla pesca.

Appare opportuno evidenziare ulteriormente il riferimento al rispetto dell'accordo di Cotonou contenuto nell'accordo di partenariato ACP-UE nel settore della pesca. È essenziale tenere pienamente conto dell'articolo 9 dell'accordo di Cotonou, sui diritti dell'uomo, i principi della democrazia, il buon governo e lo Stato di diritto, e ci si compiace delle garanzie fornite alla commissione per lo sviluppo dai servizi della Commissione in merito all'importanza che sarà

data al contenuto dell'articolo 9 nella negoziazione degli accordi con i paesi in via di sviluppo, compresi quelli non ACP.

L'accordo proposto sostituirà l'accordo di pesca tra la Comunità europea e la Repubblica gabonese entrato in vigore il 3 dicembre 2001.

Il protocollo annesso all'accordo proposto è stato concluso per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di completamento delle pertinenti procedure di adozione. Può essere rinnovato tacitamente per ulteriori periodi di sei anni.

Il protocollo all'accordo proposto concede possibilità di pesca per 24 tonniere congelatrici con reti a circuizione e 16 pescherecci con palangari di superficie provenienti da Spagna, Portogallo e Francia, per un massimo di 40 licenze.

La contropartita finanziaria annua è fissata a 860 000 euro. Una quota di 715 000 euro dell'importo copre un quantitativo di 11 000 tonnellate annue. Un importo supplementare annuo di 145 000 euro è destinato al sostegno e all'attuazione di iniziative adottate nell'ambito della politica settoriale della pesca gabonese.

Se le catture complessivamente effettuate superano le 11 000 tonnellate annue, la contropartita finanziaria aumenta di 65 euro per ciascuna tonnellata supplementare di pescato.

I canoni applicati agli armatori potrebbero apportare al Gabon un reddito annuo supplementare pari a circa 142.000 euro.

È accolto con favore il riferimento al legame con le iniziative nazionali, nella speranza che tra queste possa trovare spazio il finanziamento di progetti per le infrastrutture locali e per la trasformazione e la commercializzazione del pesce, che permetterebbero alla popolazione locale di andare oltre la pesca di sussistenza.

È altresì accolto favorevolmente il fatto che l'accordo si basi in parte su una valutazione ex-post ed ex-ante delle attività di pesca locali e che promuova la cooperazione scientifica e tecnica con le autorità del luogo. La summenzionata risoluzione ACP-UE rileva che la valutazione scientifica delle risorse deve essere un prerequisito per l'accesso alle attività di pesca e che la concessione di ulteriori permessi di pesca deve essere soggetta a una valutazione annuale delle risorse. Nel concordare con tale affermazione, si invitano le due parti a prenderne atto.

Non si conviene invece con la procedura seguita per il raggiungimento dell'accordo, visto che il Parlamento avrebbe dovuto assumere un ruolo nel mandato negoziale che il Consiglio avrebbe conferito alla Commissione e dovrebbe essere tenuto informato sugli sviluppi delle trattative.

Il Parlamento è stato consultato nell'agosto del 2006 sull'accordo proposto, dieci mesi dopo l'avvio dello stesso, previsto per il 3 dicembre 2005. Il Parlamento dovrebbe opporsi e dichiarare inammissibile tale situazione.

La Commissione e il Consiglio devono trovare un accordo sulle condizioni che consentono al

Parlamento una reale opportunità di essere consultato. Se tale accordo non sarà raggiunto, la commissione per la pesca dovrebbe guidare l'opposizione del Parlamento a una simile situazione, avvalendosi anche della possibilità di votare contro gli accordi di pesca sottoposti in base alla procedura invalsa.

È pertanto benvenuta, in quanto primo passo in questa direzione, la decisione della commissione per lo sviluppo di organizzare per il 2007 un'audizione sugli accordi di partenariato nel settore della pesca e sul ruolo assunto dal Parlamento nelle relative procedure.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) La contropartita finanziaria della CE è utilizzata per lo sviluppo delle popolazioni costiere che dipendono dalla pesca e per la creazione di piccole industrie locali di congelamento e di trasformazione;

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione di un Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon
Riferimenti	(COM(2006)0454 – C6 0282/2006 – 2006/0156(CNS))
Commissione competente per il merito	PECH
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 28.9.2006
Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula	
Relatore per parere Nomina	Luisa Morgantini 4.9.2006
Relatore per parere sostituito	
Esame in commissione	3.10.2006
Approvazione	3.10.2006
Esito della votazione finale	+ : 26 - : 0 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Alexandra Dobolyi, Michael Gahler, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Anna Záborská, Mauro Zani
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Milan Gaľa, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Anders Wijkman, Gabriele Zimmer
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	

PROCEDURA

Titolo	Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione di un Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Gabon			
Riferimenti	COM(2006)0454 – C6-0303/2006 – 2006/0156(CNS)			
Consultazione del PE	20.9.2006			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	PECH 28.9.2006			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	BUDG 28.9.2006	DEVE 28.9.2006		
Pareri non espressi Decisione				
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula				
Relatore(i) Nomina	Stavros Arnautakis 24.11.2005			
Relatore(i) sostituito(i)				
Procedura semplificata – decisione				
Contestazione della base giuridica Parere JURI				
Modifica della dotazione finanziaria Parere BUDG				
Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula				
Consultazione del Comitato delle regioni – decisione in Aula				
Esame in commissione	13.9.2006	3.10.2006	20.11.2006	21.12.2006
Approvazione	21.12.2006			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	16 2 0		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	James Hugh Allister, Stavros Arnautakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna			

Supplenti presenti al momento della votazione finale	James Nicholson, Carl Schlyter
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	
Deposito	21.12.2006
Osservazioni (disponibili in una sola lingua)	...